



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N.226

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 10 aprile 2014 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **ALVISE BRUGNERA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 31 maggio 2014 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ALVISE BRUGNERA** della squalifica fino al **31/05/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCA LUGNAN** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 30 giugno 2014 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **LUCA LUGNAN** della squalifica fino al **30/06/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANPIERO ORTOLANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 10 maggio 2014 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **GIANPIERO ORTOLANI** della squalifica fino al **10/05/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **GAETANO SETTINERI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 10 giugno 2014 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **GAETANO SETTINERI** della squalifica fino al **10/06/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO MAZZEO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 10 giugno 2014 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **VINCENZO MAZZEO** della squalifica fino al **10/06/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCELLO GUIDI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 15 agosto 2014 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **MARCELLO GUIDI** della squalifica fino al **15/08/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSANDRO LUPO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ALESSANDRO LUPO**, è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, secondo cui il versamento della quota annuale è obbligatorio ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
- della squalifica fino al 10 luglio 2014.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALESSANDRO LUPO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/07/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **NICOLA ANGELILLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
 - considerato che il sig. **NICOLA ANGELILLO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 5, del CGS in relazione a quanto previsto dagli artt. 38, comma 1, e 36, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività dirigenziale e di collaborazione per la società ASD Santamaria Potenza senza richiedere la sospensione dall'albo tecnico e per aver sottratto due striscioni alla stessa società, senza essere autorizzato, per poi esporli presso il Centro Sportivo "Sporting Club Rossellino";
 - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 10 agosto 2014;
- Ritenuto che:
- risulta documentalmente comprovata ed ammessa dal deferito la mancata sospensione dall'albo dei tecnici, mentre risulta incerta la contestata responsabilità per la sottrazione di due striscioni che comunque il deferito ha prontamente restituito a seguito di richiesta/diffida

P.Q.M.

dichiara il sig. **NICOLA ANGELILLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/06/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMO ERCOLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MASSIMO ERCOLI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF e dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per non aver richiesto regolare tesseramento per la società per cui ha svolto attività di allenatore nella stagione sportiva 2012/13;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 10 giugno 2014;
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati ed ammessi

P.Q.M.

dichiara il sig. **MASSIMO ERCOLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/06/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCO NARDELLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **FRANCO NARDELLI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione al punto 3.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per aver consentito ad un calciatore della categoria esordienti di partecipare ad un allenamento - provino senza che l'atleta avesse ricevuto il nulla osta obbligatorio dalla società di appartenenza dello stesso;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 10 giugno 2014.
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano comprovati dalle dichiarazioni acquisite dalla Procura Federale (v. in particolare quelle del Sig. Berisa);
- per contro le dichiarazioni rese del deferito e del Sig. Monegaglia risultano contraddittorie ed inverosimili;

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCO NARDELLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/06/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **DOMENICO NATALINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **DOMENICO NATALINI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e dell'art. 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico secondo cui i Tecnici tesserati sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali ed in relazione all'art. 38, commi 1 e 4, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 10 luglio 2014;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati dalle prove testimoniali acquisite

P.Q.M.

dichiara il sig. **DOMENICO NATALINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/07/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURO ROMAGNOLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MAURO ROMAGNOLI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 35 e 38, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto dalla stagione 2012/13 attività di tecnico per la società ASD Romaria in virtù del proprio titolo di allenatore della categoria pulcini pur non essendo tesserato con la predetta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 10 giugno 2014;
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati ed ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **MAURO ROMAGNOLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/06/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **DAVIDE D'AGOSTINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
 - considerato che il sig. **DAVIDE D'AGOSTINO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 17, comma 4, e 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, secondo cui i Tecnici tesserati sono tenuti al versamento della quota annuale di tesseramento ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
 - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 10 luglio 2014;
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **DAVIDE D'AGOSTINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/06/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANBATTISTA SALICE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; considerato che il sig. **GIOVANBATTISTA SALICE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, ed agli artt. 17, comma 4, e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, secondo cui i Tecnici tesserati sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali ed in relazione all'art. 33, comma 1, della NOIF per non aver presentato domanda di sospensione dall'albo precisando la natura della propria attività e non ottemperando all'obbligo di versamento della quota annuale;
 - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 10 giugno 2014;
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANBATTISTA SALICE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/07/2014**

Procedimento disciplinare a carico di **MARIANO GIOVANNINI CRISTIANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
 - considerato che il sig. **MARIANO GIOVANNINI CRISTIANO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, dello stesso Regolamento ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per aver prestato nella stagione 2012/13 la propria attività in favore di una società, pur essendo stato nella stessa stagione tesserato per altra società;
 - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 10 luglio 2014;
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano comprovati dalle dichiarazioni testimoniali acquisite al procedimento

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARIANO GIOVANNINI CRISTIANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/07/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA PENSABENE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ANDREA PENSABENE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività ed in riferimento all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto attività tecnica in favore della società SSD Fortis Trani, in assenza di formale tesseramento, atteso che lo stesso tesseramento per tale società è avvenuto solo in data successiva alle predette gare;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 10 giugno 2014;
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano comprovati ;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANDREA PENSABENE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/06/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUIGI CONSONNI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **LUIGI CONSONNI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 38, comma 1, e 36, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in riferimento all'art. 40, comma 2, delle NOIF per aver omesso di chiedere la sospensione dall'albo tecnico, per espletare attività diversa da quella propria delle attribuzioni, in riferimento a due distinti tesseramenti, come calciatore, con la società USD Albinia e, comunque, svolto attività di calciatore in una squadra ove non era tesserato come allenatore;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 10 luglio 2014;

Ritenuto che:

- il deferito per tramite del proprio legale ha presentato, ancorché tardivamente, una articolata memoria difensiva le cui argomentazioni sono tuttavia da ritenere ammissibili giacché oggetto dell'odierna discussione e del contraddittorio con i rappresentati della Procura Federale;
- preliminarmente si pone la questione della sollevata eccezione di incompetenza che questa Commissione ritiene di dover respingere a fronte del fatto che la fattispecie riguarda un soggetto iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale Allenatore di base (UEFA B);
- più delicata appare invece la questione del veto, giacché le norme di riferimento (artt. 36 e 37 Regolamento Settore Tecnico e 40 NOIF) lette nel loro combinato disposto possono portare a oggettivi dubbi interpretativi tali in ogni caso da auspicare, nel più breve tempo possibile, una riscrittura delle stesse.

Infatti, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Regolamento S.T. i tecnici per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni (di allenatore) devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo, precisando la natura della nuova attività.

Per contro, l'art. 37, comma 1, del medesimo Regolamento S.T. precisa che il possesso della tessera di allenatore di base, come il deferito, non costituisce causa di preclusione all'attività di calciatore.

Si pone allora la questione interpretativa di fondo e cioè se l'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico, da sola, costituisca attribuzione della qualifica di allenatore con le relative funzioni ovvero se per questo sia necessario, oltre all'iscrizione all'Albo, anche il tesseramento quale allenatore di una società calcistica, secondo la prospettazione data dalla difesa del deferito.

Questa Commissione ritiene di non poter condividere l'argomentazione della difesa di cui sopra, giacché la qualifica di allenatore, nell'attuale sistema regolamentare, deriva direttamente dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico e non già dal successivo ed eventuale tesseramento, anche perché appare evidente che il problema non sorgerebbe laddove il soggetto fosse tesserato quale allenatore per una società, giacché in costanza di detto tesseramento gli è preclusa l'attività di calciatore se non per la stessa squadra.

Pertanto si deve concludere che la disposizione di cui all'art. 36, comma 1, del Regolamento S.T. è da considerarsi di portata generale di talché tutti i tecnici iscritti all'Albo prima di poter espletare attività calcistica devono chiedere la sospensione.

Tuttavia, stanti, come già sottolineato, l'incerta formulazione delle norme di riferimento e una diffusa prassi contraria all'interpretazione letterale della stessa, è auspicabile un intervento correttivo e chiarificatore anche mediante un regolamento di settore attuativo, che risulta peraltro in corso di predisposizione.

Il che induce questa Commissione, nel caso di specie, all'applicazione di una sanzione in misura ridotta;

P.Q.M.

dichiara il sig. **LUIGI CONSONNI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/5/2014**.

I deferimenti dei signori **ATTILIO TUZI** e **CRISTIANO TORRETTA** saranno trattati nella prossima riunione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Firenze, 11.04.2014

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera